



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 87

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: TRANSAZIONE INERENTE AZIONE DI REGRESSO, GIUDIZIO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA RG 8742/14: COMUNE - EREDE CIARDULLO CLOTILDE MARIA - ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO.

Addì **OTTO AGOSTO DUEMILADICIASSETTE**, alle ore **15:00**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) Fabbri Maurizio	- SINDACO	Presente
2) Aureli Daniela Enrica	- VICE-SINDACO	Presente
3) Mazzoni Davide	- ASSESSORE	Presente
4) Roccheforti Elena	- ASSESSORE	Assente
5) Tarabusi Tommaso	- ASSESSORE	Assente

Assiste il **Segretario Comunale Dott. Mita Massimiliano**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:
**TRANSAZIONE INERENTE AZIONE DI REGRESSO, GIUDIZIO
PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA RG 8742/14:
COMUNE - EREDE CIARDULLO CLOTILDE MARIA - ALLIANZ
ASSICURAZIONI SPA. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- con atto di citazione per l'esercizio dell'azione di regresso ex art. 1299 c.c. - notificato in data 29/05/2014 - IL COMUNE conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bologna le Soc. B&B Costruzioni S.r.l. e Calabrese Costruzioni S.r.l. nonchè la signora Ciardullo Francesca, nella sua qualità di erede dell'arch. Ciardullo Maria Clotilde, deceduta in data 03/02/2012, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile adito, contraiis rejectis, così valutare e decidere, nel merito:
- accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligazione solidale;
- accertare e dichiarare l'inadempimento dell'obbligazione solidale, avente titolo nella sentenza n. 102/2011 emessa dal Tribunale di Bologna Sez. Dist. di Porretta terme, da parte degli odierni convenuti e precisamente dell'Arch. Maria Clotilde Ciardullo, e per essa dall'erede Francesca Ciardullo, della B&B Costruzioni srl e della Calabrese Costruzioni srl, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
- accertare dichiarare il diritto del Comune di Castiglione dei Pepoli ad agire in regresso ex art. 1299 c.c. per la complessiva somma di euro 541.692,10 o in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
- previo accertamento del debito residuo in capo ai condebitori, condannare l'arch. Maria Clotilde Ciardullo e per essa l'erede Francesca Ciardullo, a ripetere al Comune di Castiglione dei Pepoli, in persona del sindaco pro tempore, la somma di euro 19.191,83, pari al residuo dovuto sul 10% del danno complessivo, già detratta la somma versata da Allianz Assicurazioni spa, oltre alla refusione di euro 1.541,05, pari al 30% della somma versata per interessi e spese legali a seguito dell'atto transattivo (euro 15.410,85), o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
- previo accertamento del debito residuo in capo ai condebitori, condannare la B&B Costruzioni srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, a ripetere al Comune di Castiglione dei Pepoli, in persona del sindaco pro tempore, la somma di euro 217.121,72, pari al 30% del danno complessivo compresa la somma a saldo versata a favore del dottor Sanna in forza del provvedimento di liquidazione del 9 luglio 2010, oltre alla refusione di euro 4.623,25, pari al 30% della somma versata per interessi e spese legali a seguito dell'atto transattivo (euro 15.410,85), o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
- previo accertamento del debito residuo in capo ai condebitori, condannare la Calabrese Costruzioni srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, a ripetere al Comune di Castiglione dei Pepoli, in persona del sindaco pro tempore, la somma di euro 294.591,00, pari al 30% del danno complessivo compresa la somma a saldo versata a favore del dottor Sanna in forza del provvedimento di liquidazione del 9 luglio 2010, oltre alla refusione di euro 4.623,25, pari al 30% della somma versata per interessi e spese legali a seguito dell'atto transattivo (euro 15.410,85), o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto in capo al Comune di Castiglione dei Pepoli di agire, ex art. 1299 c.c. Il comma, nei confronti dei condebitori solventi per la ripartizione della quota dei condebitori insolventi secondo i criteri di ripartizione di cui all'art. 754 e 755 c.c.;
- accertare e dichiarare l'insolvenza della B&B Costruzioni srl e della Calabrese srl e, per l'effetto, ripartire il debito tra i coobbligati solventi e precisamente condannare e dichiarare tenuto:

1. l'Arch. Maria Clotilde Ciardullo e per essa l'erede Francesca Ciardullo, a ripetere al Comune di Castiglione dei Pepoli, in persona del sindaco pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1299 c.c. II comma, la somma di euro 52.095,22 (pari al 10% della somma di euro 520.959,22 dovuta da Calabrese Costruzioni srl e B&C Costruzioni srl), o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia”;
- con comparsa di costituzione e risposta in data 03/11/2014 si costituiva in giudizio la signora Francesca Ciardullo, nella sua qualità di erede con beneficio d'inventario dell'arch. Clotilde Maria Ciardullo, eccependo che la Soc. Allianz Assicurazioni S.p.a., compagnia assicuratrice per la responsabilità civile professionale della de cuius arch. Ciardullo – con polizza n.54392752 -, aveva provveduto a versare, in esecuzione della sentenza di primo grado, la somma complessiva di €. 100.923,00=, pari al 10% del danno complessivo, non risultando pertanto dovuta la somma di €. 19.191,83= a titolo di residuo ancora asseritamente dovuto, nonchè che l'azione svolta ai sensi del 2° comma dell'art. 1299 c.c. era da ritenersi infondata per mancanza di qualsiasi prova dell'insolvenza delle due imprese appaltatrici B&B Costruzioni Srl e Calabrese Costruzioni Srl;
- con detta comparsa di costituzione veniva, altresì, eccepita l'avvenuta accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario con conseguente richiesta, nella denegata ipotesi di condanna, che la medesima venisse contenuta entro il limite rappresentato dai beni della de cuius;
- veniva, infine, formulata istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sino alla definizione della causa con R.G. n. 475/2012 pendente presso la Corte d'Appello di Bologna ed avente ad oggetto la riforma della sentenza di primo grado n. 102/2011 a seguito di gravame proposto dal COMUNE;
- nelle more del giudizio per l'esercizio dell'azione di regresso pendente avanti al Tribunale di Bologna sub n. 8742/2014 R.G., con sentenza n. 894 depositata in data 24/05/2016 la Corte di Appello di Bologna respingeva l'appello proposto dal COMUNE avverso la sentenza n. 102/2011 e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dagli attori appellati, condannava l'appellante principale, l'ATI imprese associate, Clotilde Ciardullo e Mazzei Gianfranco a corrispondere l'IVA sulle somme già riconosciute dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno, in relazione alle rispettive proprietà immobiliari, previa rivalutazione ed interessi legali dal deposito della CTU al saldo effettivo, nonchè l'ulteriore somma complessiva pari ad €. 120.000,00= (comprensiva di IVA) a titolo di deprezzamento del valore commerciale degli immobili, con contestuale condanna delle terze chiamate Generali Ass.ni S.p.a., Carige Spa e Allianz Spa a manlevare i rispettivi assicurati delle ulteriori somme liquidate, così per un importo complessivo pari ad €. 360.677,46=;
- in data 23/01/2017 veniva notificato al COMUNE atto di precetto da parte degli attori appellati, a seguito del quale l'amministrazione comunale provvedeva al versamento dell'importo complessivo pari ad €. 247.000,00=, comprensivo della quota pari al 15% a proprio carico e con esclusione delle quote del 15% a carico dell'arch. Mazzei Gianfranco e del 10% a carico dell'erede Ciardullo;
- ogni richiesta formulata da parte del COMUNE nei confronti della COMPAGNIA a titolo di manleva degli importi posti a carico degli assicurati Mazzei e Ciardullo pari rispettivamente ad €. 54.101,61= (cfr. 360.677,46 X 15%) ed €. 36.067,46= (cfr. €. 360.677,46 X 10%) non sortiva effetto;
- Allianz eccepiva, in particolare, l'avvenuto decesso dell'assicurato Mazzei, rimasto contumace nel giudizio di appello in quanto privo di eredi, con conseguente inesigibilità dei relativi importi in via di regresso ex art. 1299, 2° comma, c.c. mentre con riguardo all'assicurata Ciardullo, anch'essa deceduta, si ribadiva che la relativa eredità era stata accettata con beneficio d'inventario con conseguente limitazione della relativa richiesta entro il limite rappresentato dai beni della de cuius, del tutto esiguo;
- veniva, altresì, eccepito che ai sensi dell'art. 7) di polizza la copertura assicurativa “vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione quindi di

quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti”;

- alla luce di tali reciproche e contrapposte posizioni, le parti hanno manifestato l'intenzione di addivenire ad una composizione bonaria delle controversie insorte e/o insorgende, intendendo ora stipulare tra loro un contratto di transazione, facendosi reciproche concessioni, rispetto alle pretese ed eccezioni suesposte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 c.c. per porre fine ad una controversia già cominciata e provenire un ulteriore contenzioso tra loro;

Considerato Che:

- La Compagnia assicurativa Allianz si impegna a corrispondere a favore del Comune, a mero titolo transattivo e senza riconoscimento, alcuno l'importo omnicomprendivo pari ad €. 75.645,24= a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa per le ragioni e i titoli di cui alle premesse del presente accordo;
- Ad avvenuta ed accertata regolare corresponsione del suddetto importo, il Comune si impegna ad abbandonare la causa attualmente pendente presso il Tribunale di Bologna sub n. 8742/2014 R.G., con spese integralmente compensate tra le parti, limitatamente al rapporto processuale tra parte attrice Comune di Castiglione dei Pepoli e parte convenuta Ciardullo Francesca.

•

Dato Atto Che:

- Le parti tutte si dichiarano soddisfatte, riconoscendo che la presente transazione ha effetto preclusivo di ogni futuro accertamento relativamente alla fondatezza o meno delle pretese e contestazioni suesposte, e di non avere più nulla a pretendere, reciprocamente, in relazione alle questioni oggetto di causa.
 - Le parti, inoltre, anche al fine di dirimere ogni futura controversia, dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed all'equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra; dichiarano altresì che l'oggetto della presente transazione, e quindi il relativo effetto preclusivo, si estende anche all'ipotesi di scoperta di nuovi documenti, salva l'ipotesi di dolo di una delle parti.
-
- il valore economico della vertenza giudiziaria appare così superiore al valore dell'appalto e ciò giustifica il fatto che sia preferibile una soluzione transattiva piuttosto che una lunga causa civile;

Visto:

- che, dopo ripetute riunioni dei rispettivi legali, le parti intendono giungere alla bonaria composizione della lite in merito a tutte le controversie e le contestazioni che hanno caratterizzato le vicende dell'atto di regresso, facendosi reciproche concessioni, in modo da chiudere definitivamente ogni reciproca pretesa;
- lo schema dell'atto di transazione concordato e redatto dai rispettivi legali, Avv. Cristian Giangrande che difende gli interessi dell'Ente e l'avv. Giovanni Giorgi che rappresenta l'erede della signora Clotilde Maria Ciardullo e Allianz Assicurazioni s.p.a.;

Ritenuto:

- di approvare il suddetto schema di atto di transazione al fine di chiudere l'azione di regresso ex art. 1299 c.c., almeno per la parte relativa all'erede della signora Clotilde Maria Ciardullo e Allianz Assicurazioni s.p.a. ;
- conveniente per l'Ente addivenire alla predetta transazione;

Visti:

- gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

- il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n. 30/P/2008 ed il principio contabile n. 2/2009 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, i quali chiariscono che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio;
- il parere dell'avv. Cristian Giangrande, legale incaricato dell'azione di regresso ex art. 1299 c.c. - notificato in data 29/05/2014, del 21/07/2017 prot. 8394;
- il parere dell'avv. Luca Pagliani, legale incaricato della difesa del Comune nella causa con R.G. n. 475/2012 presso la Corte d'Appello di Bologna del 04/08/2017 prot. 8959;

Acquisiti, in base all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il parere richiesto ed espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97 c. 2 del DLgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. **Di Dare Atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di Approvare**, per i motivi di cui in narrativa, lo schema di *Atto di transazione* da stipulare tra il Comune di Castiglione dei Pepoli, la signora Francesca Ciardullo erede dell'Arch. Maria Clotilde Ciardullo e la Allianz Assicurazioni s.p.a., che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **Di Autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione della predetta transazione;
4. **Di Mandare Copia** della presente:
 - all'Area territorio e sviluppo e a quella Economico-finanziaria, competenti per materia, giusta attribuzione con Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo, alla cui esecuzione è tenuto il Responsabile di Area, a meno che egli non provveda ad assegnare il procedimento ad altro dipendente (art. 6, 2° comma, del citato Regolamento);
 - allo studio legale avv. Cristian Giangrande, con sede in Castel di Casio, via Berzantina n. 30/5, per la formalizzazione dell'atto;
 - allo studio legale lo Studio Legale Luca Pagliani, con sede in Bologna via Via S.Stefano, 50;
5. **Di Dichiarare** il presente atto *immediatamente eseguibile* a mente dell'art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.

Spett.le
Comune di Castiglione dei Pepoli
P.zza Guglielmo Marconi n. 1
40035 Castiglione dei Pepoli (BO)

pec comune.castiglionedeipeoli@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Transazione inerente Azione di Regresso, Giudizio pendente innanzi il Tribunale di Bologna RG 8742/14

- **Comune di Castiglione dei Pepoli/erede Ciardullo, Calabrese Costruzioni srl + altri**


Spett.le Comune di Castiglione dei Pepoli,

con la presente, facendo seguito alla vostra richiesta, rassegno le mie considerazioni con riguardo alle condizioni di cui all'atto di transazione, che coinvolge alcune parti processuali del giudizio indicato in oggetto e precisamente dell'erede Ciardullo.

Mi preme evidenziare che nell'esaminare la bozza della transazione, ho appurato che l'accordo proposto dal collega Giorgi deve ritenersi tombale, sia per le pretese derivanti dal giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado, che per quelle derivanti dall'azione di regresso.

In tal caso, è doveroso sottolineare che la somma offerta, se accettata, impedirebbe al comune di poter agire nei confronti dell'erede dell'architetto Ciardullo (Francesca Ciardullo), per le somme che questa è tenuta a versare, per la solidarietà passiva, sia in relazione alla sentenza di primo grado che a quella che di secondo grado.

La somma offerta nell'accordo transattivo, dovrebbe tacitare tutte le vostre pretese:
1) con riguardo all'azione di regresso, andrebbe a tacitare l'importo di euro 19.191,83 (quale somma per responsabilità diretta dovuta dall'Arch Ciardullo per la sentenza di primo grado), oltre interessi e spese legali versate al collega Mazzuccato (sempre pro-quota), e la somma di euro 52.095,22 (richiesta per la solidarietà passiva, in ragione della percentuale di responsabilità calcolata sul totale dell'importo non versato dagli altri coobbligati).



2) con riguardo alla sentenza rassegnata nel giudizio di appello, pur non avendo patrocinato l'Ente, consiglio di verificare se effettivamente la compagnia di assicurazioni chiamata a manleva dall'Arch. Ciardullo ha versato, agli aventi diritto, la quota a quest'ultima, quale responsabile principale; successivamente andrebbe ripartita sulla stessa, onde appurare con esattezza l'eventuale "perdita" dell'Ente, la quota che dovrebbe versare in forza di una futura azione di regresso, per la responsabilità solidale interna.

Le valutazioni di cui al punto 2) sono necessarie e consentono di comprendere a quale importo l'Ente effettivamente rinuncia, stante la concreta possibilità che le due società coobbligate (Calabrese Costruzioni srl e B & B Costruzioni srl), rimarranno insolventi con riguardo alle obbligazioni principali avente titolo nelle sentenze per cui si discute, note all'Amministrazione Comunale.

Con l'azione di regresso, all'erede dell'architetto Ciardullo, è stato chiesto di versare, in via principale e non quale obbligato in solido, la somma di euro 19.191,83.

Nel corso del giudizio, tutt'ora pendente il collega Giorgi ha sempre sostenuto che detta somma è stata pagata dalla compagnia di assicurazioni chiamata a manleva da parte dell'Architetto Ciardullo; tale assunto deve essere oggetto di verifica con il collega Mazzuccato, poiché se dette somme sono state realmente versate direttamente ai danneggiati, vuol dire che l'Ente comunale ha diritto alla restituzione di tali somme da parte dei danneggiati, in quanto indebitamente versate dall'Ente Comunale in sede di sottoscrizione dell'accordo transattivo sottoscritto con i danneggiati.

In tale sede l'avvocato Mazzuccato aveva dichiarato l'importo complessivo dovuto ai propri assistiti e le compagnie di riferimento non hanno precisato gli importi versati per la manleva, pertanto, onde evitare pregiudizi all'Ente, è stata soddisfatta la pretesa creditizia così come quantificata dal creditore.

Va sottolineato, inoltre che la transazione è tombale anche con riguardo al giudizio di Cassazione (che mi viene riferito essere ancora pendente), pertanto, in caso di ulteriore riforma della sentenza depositata in seno al giudizio di appello, nulla potrà pretendere il



Studio Legale
Avv. CHRISTIAN GIANGRANDE

Comune dall'Arch. Ciardullo, sia per la responsabilità principale che per la solidarietà passiva interna tra i coobbligati in solido.

Il punto 7) della transazione, ad avviso di chi scrive, deve essere eliminato, poiché si riferisce a soggetto estraneo a detto accordo, estraneo al giudizio indicato in oggetto e, per di più, deceduto, l'Arch. Mazzei.

Il collega Giorgi, con detto accordo intende definire ogni rapporto presente e futuro con l'Ente, il quale, a prescindere dell'esito dei giudizi oggi ancora pendenti, non potrà richiedere nulla all'Arch. Ciardulo (erede), la quale sarà liberata anche per il futuro da ogni obbligazione e dal vincolo della solidarietà passiva.

Il giudizio pendente per l'azione di regresso verrà dichiarato estinto nei confronti dell'arch. Ciardullo erede.

Alla luce di quanto sopra, pur ritenendo auspicabile un accordo, Vi invito a valutare attentamente la congruità della cifra offerta, anche in relazione a quanto statuito con la sentenza di appello ed in relazione a quelle che potrebbero essere le risultanze del giudizio di Cassazione.


La proposta formulata nell'accordo transattivo, ai fini del solo giudizio patrocinato dallo scrivente, viene ritenuta equa.

Da ultimo, sempre ai fini della congruità, va verificato se i creditori si sono resi disponibili a sottrarre dalle somme loro dovute, l'importo di euro 19.000,00. Il versamento da parte del comune, di tale somma, è provato dai mandati di pagamento.

Nella speranza di aver fornito utili spunti di riflessione, resto a disposizione per ogni chiarimento e porgo cordiali saluti.

Castel di Casio li 20/7/2017

Christian Giangrande



SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n° ... del ... ad oggetto “*Transazione inerente azione di regresso, giudizio pendente innanzi al tribunale di bologna RG 8742/14: Comune - erede Ciardullo Clotilde Maria - Allianz Assicurazioni spa. Approvazione schema atto*”;

Con la presente scrittura private, redatta in duplice originale, tra:

- **COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI** (C.F. 8001450376 e P.I. 0070219206) , in persona del Sindaco *pro tempore* dott. Maurizio Fabbri, con sede in Piazza Marconi n. 1, da una parte [di seguito denominato, per brevità, anche “**IL COMUNE**”],

e

- **CIARDULLO FRANCESCA** (C.F. CRDFNC65A65A944A), in qualità di erede dell’arch. Ciardullo Clotilde Maria, residente in Anzola dell’Emilia (BO) n. 64 B [di seguito denominata, per brevità, anche “**ASSICURATA**”];

- **Soc. ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.** (P.I. 05032630963), in persona dei suoi procuratori dott.ssa Maria Teresa Sironi e dott. Andrea Cerretti con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 1, dall’altra parte [di seguito denominato, per brevità, anche “**COMPAGNIA**”],

PREMESSO CHE

- con atto di citazione per l’esercizio dell’azione di regresso ex art. 1299 c.c. - notificato in data 29/05/2014 - **IL COMUNE** conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bologna le Soc. B&B Costruzioni S.r.l. e Calabrese Costruzioni S.r.l. nonchè la signora Ciardullo Francesca, nella sua qualità di erede dell’arch. Ciardullo Maria Clotilde, deceduta in data 03/02/2012, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale Civile adito, contraiis rejectis, così valutare e decidere:

Nel merito

- *accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligazione solidale;*
- *accertare e dichiarare l'inadempimento dell'obbligazione solidale, avente titolo nella sentenza n. 102/2011 emessa dal Tribunale di Bologna Sez. Dist. di Porretta terme, da parte degli odierni convenuti e precisamente dell'Arch. Maria Clotilde Ciardullo, e per essa dall'erede Francesca Ciardullo, della B&B Costruzioni srl e della Calabrese Costruzioni srl, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,*
- *accertar e dichiarare il diritto del Comune di Castiglione dei Pepoli ad agire in regresso ex art. 1299 c.c. per la complessiva somma di **euro 541.692,10** o in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;*
- *previo accertamento del debito residuo in capo ai condebitori, condannare l'arch. Maria Clotilde Ciardullo e per essa l'erede Francesca Ciardullo, a ripetere al Comue di Castiglione dei Pepoli, in persona del sindaco pro tempore, la somma di euro 19.191,83, pari al residuo dovuto sul 10% del danno complessivo, già detratta la somma versata da Allianz Assicurazioni spa, oltre alla refusione di euro 1.541,05, pari al 30% della somma versata per interessi e spese legali a seguito dell'atto transattivo (euro 15.410,85), o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;*
- *previo accertamento del debito residuo in capo ai condebitori, condannare la B&B Costruzioni srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, a ripetere al Comune di Castiglione dei Pepoli, in persona del sindaco pro tempore, la somma di euro 217.121,72, pari al 30% del danno complessivo compresa la somma a saldo versata a favore del dottor Sanna in forza del provvedimento di liquidazione del 9 luglio 2010, oltre alla refusione di euro 4.623,25, pari al 30% della somma versata per interessi e spese legali a seguito dell'atto transattivo (euro 15.410,85), o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;*
- *previo accertamento del debito residuo in capo ai condebitori, condannare la Calabrese Costruzioni srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, a ripetere al Comune di Castiglione dei Pepoli, in persona del sindaco pro tempore, la somma di euro 294.591,00, pari al*

30% del danno complessivo compresa la somma a saldo versata a favore del dottor Sanna in forza del provvedimento di liquidazione del 9 luglio 2010, oltre alla refusione di euro 4.623,25, pari al 30% della somma versata per interessi e spese legali a seguito dell'atto transattivo (euro 15.410,85), o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;

- *accertare e dichiarare il diritto in capo al Comune di Castiglione dei Pepoli di agire, ex art. 1299 c.c. Il comma, nei confronti dei condebitori solventi per la ripartizione della quota dei condebitori insolventi secondo i criteri di ripartizione di cui all'art. 754 e 755 c.c.;*

- *accertare e dichiarare l'insolvenza della B&B Costruzioni srl e della Calabrese srl e, per l'effetto, ripartire il debito tra i coobbligati solventi e precisamente condannare e dichiarare tenuto:*

➤ *l'Arch. Maria Clotilde Ciardullo e per essa l'erede Francesca Ciardullo, a ripetere al Comune di Castiglione dei Pepoli, in persona del sindaco pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1299 c.c. Il comma, la somma di euro 52.095,22 (pari al 10% della somma di euro 520.959,22 dovuta da Calabrese Costruzioni srl e B&C Costruzioni srl), o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia”;*

- con comparsa di costituzione e risposta in data 03/11/2014 si costituiva in giudizio la signora Francesca Ciardullo, nella sua qualità di erede con beneficio d'inventario dell'arch. Clotilde Maria Ciardullo, eccependo che la Soc. Allianz Assicurazioni S.p.a., compagnia assicuratrice per la responsabilità civile professionale della *de cuius* arch. Ciardullo – con polizza n.54392752 -, aveva provveduto a versare, in esecuzione della sentenza di primo grado, la somma complessiva di €. 100.923,00=, pari al 10% del danno complessivo, non risultando pertanto dovuta la somma di €. 19.191,83= a titolo di residuo ancora asseritamente dovuto, nonchè che l'azione svolta ai sensi del 2° comma dell'art. 1299 c.c. era da ritenersi infondata per mancanza di qualsiasi prova dell'insolvenza delle due imprese appaltatrici B&B Costruzioni Srl e Calabrese Costruzioni Srl;

- con detta comparsa di costituzione veniva, altresì, eccepita l'avvenuta accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario con conseguente richiesta, nella denegata ipotesi di condanna, che la medesima venisse contenuta entro il limite rappresentato dai beni della *de cuius*;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 87 DEL 08/08/2017 -
ALLEGATO NR. 2

- veniva, infine, formulata istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sino alla definizione della causa con R.G. n. 475/2012 pendente presso la Corte d'Appello di Bologna ed avente ad oggetto la riforma della sentenza di primo grado n. 102/2011 a seguito di gravame proposto dal COMUNE;

- nelle more del giudizio per l'esercizio dell'azione di regresso pendente avanti al Tribunale di Bologna sub n. 8742/2014 R.G., con sentenza n. 894 depositata in data 24/05/2016 la Corte di Appello di Bologna respingeva l'appello proposto dal COMUNE avverso la sentenza n. 102/2011 e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dagli attori appellati, condannava l'appellante principale, l'ATI imprese associate, Clotilde Ciardullo e Mazzei Gianfranco a corrispondere l'IVA sulle somme già riconosciute dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno, in relazione alle rispettive proprietà immobiliari, previa rivalutazione ed interessi legali dal deposito della CTU al saldo effettivo, nonchè l'ulteriore somma complessiva pari ad €. 120.000,00= (comprensiva di IVA) a titolo di deprezzamento del valore commerciale degli immobili, con contestuale condanna delle terze chiamate Generali Ass.ni S.p.a., Carige Spa e Allianz Spa a manlevare i rispettivi assicurati delle ulteriori somme liquidate, così per un importo complessivo pari ad **€. 360.677,46=**;

- in data 23/01/2017 veniva notificato al COMUNE atto di precetto da parte degli attori appellati, a seguito del quale l'amministrazione comunale provvedeva al versamento dell'importo complessivo pari ad €. 247.000,00=, comprensivo della quota pari al 15% a proprio carico e con esclusione delle quote del 15% a carico dell'arch. Mazzei Gianfranco e del 10% a carico dell'erede Ciardullo;

- ogni richiesta formulata da parte del COMUNE nei confronti della COMPAGNIA a titolo di manleva degli importi posti a carico degli assicurati Mazzei e Ciardullo pari rispettivamente ad €. 54.101,61= (cfr. 360.677,46 X 15%) ed €. 36.067,74= (cfr. €. 360.677,46 X 10%) non sortiva effetto;

- Allianz eccepiva, in particolare, l'avvenuto decesso dell'assicurato Mazzei, rimasto contumace nel giudizio di appello in quanto privo di eredi, con conseguente inesigibilità dei relativi importi in via di regresso ex art. 1299, 2° comma, c.c. mentre con riguardo all'assicurata Ciardullo, anch'essa deceduta, si ribadiva che la relativa eredità era stata accettata con beneficio d'inventario con

conseguente limitazione della relativa richiesta entro il limite rappresentato dai beni della *de cuius*, del tutto esiguo;

- veniva, altresì, eccetto che ai sensi dell'art. 7) di polizza la copertura assicurativa *“vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti”*;

- alla luce di tali reciproche e contrapposte posizioni, le parti hanno manifestato l'intenzione di addivenire ad una composizione bonaria delle controversie insorte e/o insorgende, intendendo ora stipulare tra loro un contratto di transazione, facendosi reciproche concessioni, rispetto alle pretese ed eccezioni suesposte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 c.c.;

tanto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Le premesse costituiscono parte essenziale, integrante e sostanziale del presente accordo.

2) La COMPAGNIA si impegna a corrispondere a favore del COMUNE, a mero titolo transattivo e senza riconoscimento, alcuno l'importo omnicomprensivo pari ad €. 75.645,24= a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa per le ragioni e i titoli di cui alle premesse del presente accordo.

3) Il pagamento del suindicato importo dovrà avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo a mezzo bonifico bancario sul conto

IBAN: IT 93 S 02008 36770 000100555463 intestato al Comune di Castiglione dei Pepoli.

4) Ad avvenuta ed accertata regolare corresponsione del suddetto importo, secondo le formalità di cui al precedente punto, la causa attualmente pendente presso il Tribunale di Bologna sub n. 8742/2014 R.G. sarà definitivamente abbandonata, con spese integralmente compensate tra le parti. Tale rinuncia verrà formalizzata mediante dichiarazione a verbale dell'udienza 3 ottobre 2017, nella citata causa con RG 8742/2014 Trib. Bologna, del difensore della parte attrice Comune

di Castiglione dei Pepoli, di rinuncia agli atti ed all'azione nei confronti della convenuta Ciardullo Francesca e contestuale accettazione del difensore della medesima, il tutto a spese integralmente compensate. Nella medesima udienza (ovvero in quella successiva ove rinviata) i difensori di entrambe le parti chiederanno che il Giudice dichiari l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., limitatamente al rapporto processuale tra parte attrice Comune di Castiglione dei Pepoli e parte convenuta Ciardullo Francesca.

5) Con il pagamento da parte di Allianz dell'importo di cui al punto 1), Ciardullo Francesca, in qualità di erede dell'arch. Ciardullo Maria Clotilde rinuncia a qualsiasi domanda nei confronti di Allianz in forza della polizza n. 54392752 e ad ogni diritto e pretesa di qualunque natura, dichiarando di non aver più nulla a pretendere da Allianz, liberandola da ogni obbligazione a suo carico in relazione alla vertenza e ai fatti di cui alle premesse.

Le parti tutte si dichiarano quindi pienamente soddisfatte, riconoscendo che la presente transazione ha effetto preclusivo di ogni futuro accertamento relativamente alla fondatezza o meno delle pretese e contestazioni suesposte, e di non avere più nulla a pretendere, reciprocamente, in relazione alle questioni oggetto di causa.

Le parti, inoltre, anche al fine di dirimere ogni futura controversia, dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed all'equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra; dichiarano altresì che l'oggetto della presente transazione, e quindi il relativo effetto preclusivo, si estende anche all'ipotesi di scoperta di nuovi documenti, salva l'ipotesi di dolo di una delle parti.

6) La presente transazione ha per oggetto la sola quota di responsabilità riconducibile all'operato dell'Arch. Maria Clotilde Ciardullo, così come accertato in via definitiva dalla citata sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 894/2016.

Con conseguente facoltà, per il Comune di Castiglione dei Pepoli, di procedere nei confronti degli altri coobbligati ma con espressa rinuncia alla solidarietà passiva di cui all'art. 1311

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 87 DEL 08/08/2017 -
ALLEGATO NR. 2

ed ai benefici dell'art. 1313 c.c. a favore di Allianz e di Ciardullo Francesca, in qualità di erede dell'arch. Ciardullo Maria Clotilde e con ulteriore conseguente esclusione, per gli altri condebitori della facoltà loro riconosciuta dall'art. 1304, co. 1, c.c., non potendo i medesimi valersi della presente transazione.

7) I procuratori delle parti avv.to Christian Giangrande e avv.to Giovanni Giorgi, sottoscrivono la transazione per rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, co. 8, L.P.F..

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna, li

PER IL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI IL SINDACO P.T. MAURIZIO FABBRI

FRANCESCA CIARDULLO

ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.

Per rinuncia alla solidarietà professionale

AVV. CHRISTIAN GIANGRANDE

AVV. GIOVANNI GIORGI

Studio Legale
Avv. Luca Pagliani
Via Santo Stefano n. 50 - 40125 Bologna
Tel. 051 - 232705 Fax 051 - 264564
Email: luca.pagliani@corinaldesimischi.it

Bologna, li 02 agosto 2017

Spett.le

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
P.zza Guglielmo Marconi n. 1
40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI – (BO)

OGGETTO: COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI /EREDE CIARDULLO + ALTRI

Ringraziando, innanzitutto, per la fiducia accordata e preso visione del parere in data 20/07 u.s. del cortese Collega avv.to Giangrande in ordine alle condizioni di cui all'atto di transazione relativo alla causa di regresso promossa nei confronti dell'erede Ciardullo, come da proposta formulata dall'avv.to Giorgi per conto della stessa e, per essa, della compagnia assicuratrice Allianz, non posso che concordare in ordine alla ritenuta equità di detta proposta, con le seguenti ulteriori precisazioni.

Sono, innanzitutto, ad evidenziare come la causa promossa dall'amministrazione comunale con il patrocinio del Collega avv.to Giangrande, tuttora pendente, ed avente ad oggetto l'azione di regresso nei confronti dell'erede Ciardullo e delle imprese Calabrese Costruzioni S.r.l. e B&B S.r.l. è limitata alla somme corrisposte dalla stessa amministrazione in favore degli attori Fanti + altri in virtù del vincolo di solidarietà passiva a seguito della sentenza n. 102/2011 emessa dal Tribunale di Bologna – Sez. dist. di Porretta Terme.

In particolare, come precisato dal Collega avv.to Giangrande le somme in tal sede richieste ammontano ad €. 52.095,52= (richiesta per la solidarietà passiva, in ragione della percentuale di responsabilità calcolata sul totale dell'importo non versato dagli altri coobbligati) ed €. 19.191,83= (quale somma di responsabilità diretta dovuta dall'arch. Ciardullo per la sentenza di primo grado).

Con riguardo a tale ultima somma pari ad €. 19.191,83=, sono tuttavia ad osservare come a seguito di opportune verifiche sia presso l'avv.to Mazzucato che presso l'avv.to Giorgi si è potuto appurare il già intervenuto versamento diretto da parte di Allianz in favore degli attori, avendo la stessa provveduto all'intero versamento delle somme dovute a titolo di responsabilità diretta – come da relativi titoli di credito inviati dal Collega Giorgi per l'importo complessivo pari ad €. 248.852,00= - dovendo pertanto la relativa azione di regresso limitarsi alla somma pari ad €. **52.095,52=** dovuta a titolo di solidarietà passiva.

Sono escluse dalla cause di regresso pendente le ulteriori somme dovute sia a titolo di responsabilità diretta dell'arch. Ciardullo pari ad €. 33.758,82= sia a titolo di solidarietà passiva pari ad €. 25.319,11=, così come liquidate con sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 894/2016: per tali ulteriori somme occorrerebbe pertanto instaurare altra causa di regresso con evidenti ulteriori costi e dilatazione dei tempi di definizione della vertenza.

In buona sostanza, pertanto, a fronte di una somma complessiva eventualmente dovuta pari a complessivi €. 112.714,20= (i.e. €. 52.095,52 relativa al primo grado + €. 33.758,82 + €.

25.319,11= relativi al secondo grado) – fatta salva, s'intende, l'inevitabile alea di giudizio -la proposta formulata dall'avv.to Giorgi per conto di Allianz consentirebbe di concludere tombalmente la vertenza mediante l'immediata corresponsione dell'importo complessivo pari ad €. **75.645,24=** a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa.


Sulla convenienza e congruità di tale proposta, constano ad avviso dello scrivente le seguenti incontrovertibili ragioni:

- 1) è pacificamente acclarata la totale insolvenza delle altre coobbligate Soc. Costruzioni Calabrese S.r.l. e B&B. S.r.l. con conseguente irrecuperabilità delle somme cui la stesse dovessero essere eventualmente condannate;
- 2) la rinuncia alla solidarietà passiva nei confronti di dette società sarebbe, in ogni caso, limitata alle sole somme dovute dall'erede Ciardullo, e non invece alle somme dalle stesse dovute a titolo di responsabilità diretta e non corrisposte per la quota pari al 60% del dovuto;
- 3) l'erede Ciardullo ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario, dovendo pertanto le ragioni creditorie dell'amministrazione comunale in caso di esito positivo del giudizio pendente – si ribadisce, limitato alla sola somma pari ad €. 52.095,52 per i motivi sopra esposti – trovare soddisfazione solo sull'asse ereditario pervenuto per successione dalla *de cuius* arch. Ciardullo;
- 4) dalle visure ipocatastali estratte, risulta che detto patrimonio è costituito dalla quota di 8/15 di due immobili residenziali siti in Anzola dell'Emilia (BO), la cui eventuale vendita forzata non garantirebbe, ad avviso dello scrivente, l'intergrele soddisfacimento del credito vantato dall'amministrazione comunale, sia in termine di ulteriori costi da sostenere sia in termini delle relative tempistiche;
- 5) nè tantomeno detta garanzia di integrale soddisfacimento potrebbe essere soddisfatta mediante l'attivazione dell'assicurazione per la responsabilità professionale nei confronti di Allianz, non avendo il Comune alcuna legittimazione diretta nei confronti della stessa ed, in ogni caso, essendo comunque opponibile la condizione di cui all'art. 7 di cui alla relativa polizza prevedente la **non copertura** per la parte di responsabilità dell'assicurato derivante da vincolo di solidarietà.

Sulla base di tali considerazioni, si ritiene pertanto la proposta transattiva formulata assolutamente equa e vantaggiosa per l'amministrazione comunale, tenuto conto delle criticità e complessità che la vertenza in essere presenta, per i motivi più sopra esposti.

Confidando di aver risposto esaurientemente a quanto richiesto e rimanendo a disposizione per ogni chiarimento ulteriore, si porgono i migliori saluti.

Luca Pagliani





COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 87 /GC del 08/08/2017

avente ad oggetto: **TRANSAZIONE INERENTE AZIONE DI REGRESSO, GIUDIZIO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA RG 8742/14: COMUNE - EREDE CIARDULLO CLOTILDE MARIA - ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(Aldrovandi Alessandro)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Antonelli Denise)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 87 del 08/08/2017

OGGETTO:

TRANSAZIONE INERENTE AZIONE DI REGRESSO, GIUDIZIO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA RG 8742/14: COMUNE - EREDE CIARDULLO CLOTILDE MARIA - ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. FABBRI MAURIZIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MITA MASSIMILIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).